



*Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale*



Porti di Livorno, Piombino,
Portoferraio, Rio Marina,
Cavo, Capraia Isola

REGOLAMENTO N.5/2021

OGGETTO: *Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consultive.-*

Il Presidente

Visti gli articoli 8, comma 3, lett. r), e 15 della legge 28 gennaio 1994, n.84 ss.mm.ii (*di seguito, “la Legge”*);

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, prot. n. 3260 del 20 marzo 2013 ove si riporta, tra l’altro, che *“la commissione consultiva svolge sostanzialmente due tipi di attività: quella che sfocia nell’espressione di pareri in senso formale... e quella in cui la commissione consultiva esprime valutazioni concrete che costituiscono apporto pratico istruttorio al procedimento, ma senza l’espressione di un parere formale.”*.

Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, prot. n.9178 del 5 aprile 2018, relativa alle modalità di valutazione delle designazioni per la partecipazione all’ Organismo;

Visto il Provvedimento presidenziale n.113 dell’8 ottobre 2019, recante *“Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consultive”*;

Vista la nota dell’AdSP prot. n.17699 del 5 giugno 2020, con la quale, nel trasmettere le designazioni pervenute per la ricostituzione della Commissione consultiva di Livorno, è stato formulato un quesito sulle modalità di funzionamento dell’Organismo per come descritte nei decreti ministeriali di costituzione, con particolare riferimento alla necessità o meno di una formale votazione e al ruolo del Presidente nella votazione medesima;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasmesso con nota prot. n.22694 del 16 settembre 2020, con il quale è stata ricostituita la Commissione consultiva del porto di Livorno e, innovando rispetto ai precedenti decreti di costituzione, si dispone all’articolo 2 che il funzionamento delle commissioni sia disciplinato dall’Autorità di sistema portuale con proprio Regolamento;

Vista la bozza di Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consultive predisposta dal Segretario generale;

Preso atto dei pareri delle Commissioni consultive di Livorno, di Piombino e di Portoferraio, acquisiti nella seduta congiunta del 25 febbraio 2021;



Sentito il Segretario generale,

ADOPTA
il seguente Regolamento

Art. 1

(Composizione delle Commissioni consultive e loro attribuzioni)

1. La composizione delle Commissioni consultive (*di seguito le "Commissioni"*), le modalità con cui vengono individuati i componenti e le loro attribuzioni, sono stabilite dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e s.m.i. (*di seguito, la "Legge"*) e dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti, Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, n.9178 del 5 aprile 2018.
2. Le Commissioni consultive hanno durata quadriennale dalla data del decreto ministeriale di nomina.

Art. 2

(Presidenza delle Commissioni consultive)

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1-*bis* della Legge, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, di seguito AdSP, presiede le Commissioni ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla Legge e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente disciplina i lavori delle sedute, facendone osservare il Regolamento. Il Presidente non concorre alla formazione del *quorum* funzionale di cui all'articolo 7 e non partecipa al voto per l'espressione del parere.
3. Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte dal Segretario generale, coadiuvato dal personale della Segreteria consessi. In caso di impedimento del Segretario generale, il Presidente può affidare le funzioni di Segretario della Commissione ad un dipendente in servizio presso la Segreteria generale e consessi.

Art. 3

(Modalità di costituzione e designazioni)

1. La Segreteria generale e consessi provvede all'istruttoria per la costituzione delle Commissioni e cura la regolarità formale dei procedimenti di designazione.
2. Le designazioni dei componenti delle Commissioni devono pervenire all'AdSP nei termini indicati nella richiesta, al fine di consentire alla Segreteria generale, nel caso di più designazioni per una stessa categoria o di designazioni eccedenti il numero dei componenti previsti, di effettuare le verifiche necessarie ad accertare la maggiore rappresentatività dei designanti, prima dell'inoltro al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'adozione del decreto di nomina.
3. Le categorie designanti possono indicare componenti supplenti, da far partecipare alle sedute in



caso di impedimento del componente effettivo.

4. L'incarico di componente delle Commissioni è gratuito e non sono previsti né gettoni di presenza né rimborsi spese.

Art. 4

(Funzioni delle Commissioni consultive)

1. Le Commissioni esprimono i pareri ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della Legge, nonché quelli previsti dagli articoli 5 del D.M. 5 marzo 1995, n. 585, e 3 del D.M. 6 febbraio 2001, n.132, nel rispetto del Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti rientranti nelle competenze dell'AdSP.

2. In particolare, le Commissioni hanno funzioni consultive in ordine:

- a) al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della Legge;
- b) al rilascio, alla sospensione o alla revoca della autorizzazione rilasciata al soggetto di cui all'articolo 17 della Legge;
- c) al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle concessioni demaniali di cui all'articolo 18 della Legge;
- d) alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate annualmente dall'AdSP per lo svolgimento delle operazioni o servizi portuali;
- e) al Piano dell'organico del porto di cui all'articolo 8, comma 3, lett. *s-bis*) della Legge;
- f) all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori interessati allo svolgimento di operazioni portuali.

3. Le Commissioni possono costituire gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti, le cui risultanze sono riferite alle Commissioni medesime per l'esame, la valutazione e l'espressione dell'eventuale parere.

Art. 5

(Convocazione delle sedute)

1. Le Commissioni si riuniscono, se del caso in seduta congiunta, su convocazione del Presidente, nonché ogniqualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti.

2. L'avviso di convocazione, in convocazione unica e contenente data, ora e luogo della riunione, unitamente all'ordine del giorno, è recapitato via PEC a ciascun componente, di norma almeno sette giorni lavorativi prima della riunione all'indirizzo di posta elettronica fornito.

3. L'ordine del giorno della seduta, con la cronologica indicazione degli argomenti da trattare, può essere recapitato via PEC anche successivamente all'avviso di convocazione e comunque almeno sette giorni lavorativi prima della data della seduta.

4. Nei casi ritenuti di urgenza dal Presidente, gli avvisi di convocazione sono inviati almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione, con l'indicazione, anche sommaria, degli argomenti da trattare. Il carattere dell'urgenza viene motivato dal Presidente nell'atto di convocazione.



5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, è messa a disposizione dei componenti nell'apposita area riservata del sito istituzionale, di norma, contemporaneamente alla trasmissione dell'ordine del giorno e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni lavorativi prima della seduta. L'eventuale stampa della predetta documentazione ovvero la sua visualizzazione tramite idoneo supporto elettronico avviene a cura del singolo componente della Commissione.
6. Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente, sia d'ufficio che a seguito di proposta scritta formulata da almeno tre componenti.
7. Nei casi di particolare urgenza la Commissione, ove vi sia l'unanimità dei Componenti presenti e ove il Presidente ne ravvisi l'indifferibilità, può decidere la trattazione di un argomento non inserito all'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento è dato atto nel verbale della seduta.
8. I componenti della Commissione che non possono prendere parte alla seduta ne informano la Segreteria almeno 24 ore prima della seduta medesima, salvo casi di forza maggiore.

Art. 6

(Svolgimento delle sedute)

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza, per l'intera durata nella seduta, di almeno la metà più uno dei componenti (*quorum strutturale*).
2. Il Presidente autorizza uno o più componenti ad intervenire alla riunione in teleconferenza o in videoconferenza, laddove le dotazioni tecnologiche e le circostanze lo consentano.
3. All'inizio della riunione, il Presidente, dato atto della regolarità della convocazione, verifica la presenza del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente proclama deserta la seduta, rinviandola ad altra data, dandone atto nel processo verbale.
4. La mancanza o il difetto di convocazione sono sanati dalla presenza di tutti i componenti.
5. In apertura di seduta, il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno e, d'ufficio o su richiesta di altri componenti, può modificare l'ordine di trattazione e riunire la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Il Presidente, sentiti i componenti, può altresì disporre, all'inizio o nel corso della seduta, il rinvio della discussione o della formulazione di pareri su singoli punti all'ordine del giorno.
7. Il Presidente può disporre la presenza di esperti, consulenti, rappresentanti di imprese e di lavoratori, in occasione della trattazione di specifici argomenti, ovvero, ove lo ritenga utile, per particolari circostanze.
8. La trattazione dei singoli argomenti è preceduta da una introduzione da parte del Presidente. Ciascun componente che intenda prendere la parola deve preventivamente chiederne l'autorizzazione al Presidente. Terminata la discussione, ciascun componente può presentare per iscritto ovvero verbalmente emendamenti o proposte.
9. Il verbale delle sedute viene redatto a cura del segretario in forma concisa. Entro 45 giorni dalla seduta, lo schema di verbale, sottoscritto dal segretario, è trasmesso via PEC ai componenti delle Commissioni per la verifica dei contenuti. Qualora nel termine di dieci giorni non pervengano richieste di correzioni e/o integrazioni, il verbale è approvato con provvedimento del Presidente e trasmesso a tutti i componenti. In caso contrario, le richieste di



correzioni e/o integrazioni sono protocollate e verificate dalla Segreteria del Comitato in contraddittorio col proponente, al fine di procedere alle eventuali modifiche dello schema di verbale. Il verbale, nel testo definitivo risultante dalle modifiche come sopra condivise, è approvato con Provvedimento del Presidente e trasmesso ai componenti.

10. Dopo l'approvazione, il verbale, firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario generale, è conservato presso la Segreteria consessi in formato digitale.

Art. 7
(Modalità di voto)

1. I pareri sono adottati a maggioranza dei presenti. Trattandosi di attività consultiva, obbligatoria, ma non vincolante, è consentito che non vi sia un avviso prevalente.
2. Ai fini della determinazione del *quorum* funzionale di cui al comma 1, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario, con esclusione degli astenuti che sono comunque considerati presenti ai fini del calcolo del *quorum* strutturale di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; il Presidente può altresì disporre che le stesse avvengano per appello nominale.
4. Il voto contrario deve essere accompagnato da sintetica motivazione di cui si dà atto nel processo verbale.

Art. 8
(Norme transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e si applica alle Commissioni consultive di Livorno, Piombino e Portoferraio.
2. Il Regolamento adottato con il provvedimento presidenziale n.113 dell'8 ottobre 2019, è abrogato.

Livorno, *data della firma*

Il Presidente

Visto, il Segretario generale